

LINEE GUIDA PER LA CORRETTA GESTIONE DEGLI ABBRUCIAMENTI AGRICOLI



Agosto 2019

GRUPPO DI LAVORO



ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

Struttura valutazione ambientale e tutela
qualità dell'aria

CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA

Ufficio vigilanza ambientale



ARPA VALLE D'AOSTA

Sezione Aria e Atmosfera

IMPATTI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA DELLA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI

La combustione della biomassa vegetale finalizzata all'espansione agricola, alla deforestazione, all'eliminazione di erba infestante e residui, è una pratica consolidata in Valle d'Aosta come nel resto d'Italia e del mondo.



L'abbruciamento dei residui vegetali è considerato da molti una pratica agricola ordinaria, finalizzata non solo a ripulire il terreno, ma anche alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, alla concimazione dei terreni coltivati ed al controllo delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie in grado di colpire le colture agrarie.

Ma la combustione non controllata di residui agricoli produce sostanze inquinanti con impatti a scala globale, regionale e locale sulla qualità dell'aria, la salute umana ed il clima, ed ha un impatto negativo sulla biodiversità e sul paesaggio.

La tipologia e l'entità delle sostanze emesse dipende dalla tipologia di materiale (vegetale e/o legnoso) e dal contenuto di umidità dello stesso, più è verde e ricco di umidità peggiore sarà la qualità della combustione e quindi maggiore la quantità di inquinanti emessi. Inoltre, poiché il fenomeno avviene al suolo, ha ricadute prettamente locali, essendo limitata alla scala locale la dispersione in atmosfera degli inquinanti generati durante il processo stesso. Per tale motivo il totale delle emissioni prodotte da queste sorgenti può essere trascurabile rispetto al totale regionale, ma avere però un valore significativo a livello locale.

Inquinanti emessi nella combustione

La combustione della biomassa vegetale è un processo complesso comprendente reazioni chimiche e fisiche e trasferimenti di massa ed energia.

Quando la combustione non avviene in impianti dedicati e provvisti di adeguati sistemi di abbattimento degli inquinanti, ma in campo aperto, produce rilevanti emissioni in atmosfera di monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO₂), ossidi di azoto (NO_x), metano (CH₄), biossido di zolfo (SO₂), ammoniaca (NH₃), composti organici volatili (VOC), polveri sottili e microinquinanti (tra cui diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici IPA, in particolare Benzo(a)pirene).


Il monossido di carbonio (CO) viene emesso in ogni combustione incompleta, come lo sono i fuochi all'aperto. Questo composto è particolarmente tossico e pericoloso per la sua affinità con l'emoglobina, che gli consente di legarsi con l'emoglobina del sangue ed ostacolare l'ossigenazione dei tessuti.

L' anidride carbonica (CO₂), il metano (CH₄) e l' ammoniaca (NH₃) sono gas ad effetto serra; quando inizia una combustione, in poco tempo viene rilasciata in atmosfera una quantità di CO₂ per il cui assorbimento sono stati necessari molti anni.

Il biossido di zolfo (SO₂) a basse concentrazioni è un gas irritante; ad alte concentrazioni può causare patologie respiratorie come asma e bronchiti. In atmosfera si ossida ad anidride solforica ed in presenza di umidità si trasforma in acido solforico, che è il responsabile delle piogge acide.

Il biossido di azoto (NO₂) è un composto che inalato può provocare irritazione delle vie aeree. Inoltre è un precursore dell'ozono e concorre alla formazione delle piogge acide, in quanto reagendo con l'acqua si trasforma in acido nitrico.

Il particolato¹ emesso nel processo di combustione è per lo più particolato fine PM2.5, particolarmente nocivo perché riesce a penetrare in profondità nell'apparato respiratorio (figura 5). Inoltre, sul particolato si trovano sostanze nocive come il Benzo(a)Pirene², composti carboniosi, metalli pesanti, diossine.



Penetrazione delle polveri nell'apparato respiratorio in funzione della loro dimensione

Il ruolo della meteorologia

La pratica della combustione dei residui vegetali viene generalmente effettuata al primo mattino, per evitare che il vento possa disperdere alcune scintille ed innescare incendi. L'assenza di vento però impedisce anche la dispersione ed il trasporto degli inquinanti, che quindi rimangono in prossimità della sorgente di emissione e si accumulano nei bassi strati dell'atmosfera.

Nelle situazioni di alta pressione (bel tempo) autunnali ed invernali, a causa del cielo sereno, durante la notte si produce un forte raffreddamento del suolo (perdita di calore per irraggiamento) che a sua volta raffredda il sottile strato d'aria a contatto con esso, mentre più in alto, lontano dal suolo, l'aria rimane calda e durante il giorno i raggi solari non hanno energia sufficiente per riscaldare il terreno; inoltre l'aria raffreddata discende lungo i versanti delle montagne per accumularsi nel fondovalle, così si verifica il fenomeno dell'inversione termica: la temperatura dell'aria aumenta con la quota, invece di diminuire (secondo il gradiente adiabatico umido di circa 0.65 °C ogni 100 metri di altezza). L'inversione termica al suolo può durare diversi giorni e portare a differenze di temperatura superiori ai 10 °C in poche centinaia di metri.

¹ Il particolato è definito come un insieme di particelle solide e goccioline nell'aria, con diverse proprietà fisiche e chimiche. Una prima classificazione del particolato viene fatta in base alle dimensioni: PM10, con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm, PM25 con diametro inferiore a 2.5 µm. PM1 con diametro inferiore a 1 µm.

² L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha stabilito che il Benzo(a)Pirene è cancerogeno per l'uomo (gruppo 1)

Al di sotto dell'inversione termica i moti verticali dell'aria sono praticamente assenti e si ha di conseguenza un accumulo di inquinanti nello strato di inversione, come si può vedere dalle immagini seguenti.



Nella figura a sinistra, gli Inquinanti emessi al suolo restano intrappolati al di sotto dell'inversione termica (linea tratteggiata). Nella figura a destra, La risalita del fumo, più caldo dell'aria circostante, è bloccata dal limite superiore dell'inversione termica.

I fumi prodotti dalla combustione dei residui agricoli tendono così a non disperdersi, creando zone con una elevata concentrazione di inquinanti in aria.

Ma quanti inquinanti vengono immessi in atmosfera durante la combustione?

IL PROCESSO DI COMBUSTIONE DIPENDE SENSIBILMENTE DALLE CONDIZIONI IN CUI AVVIENE ED UNA PICCOLA VARIAZIONE NELLE CONDIZIONI SI TRADUCE IN NOTEVOLE VARIAZIONE DELLE EMISSIONI.

Nella tabella seguente sono riportati i fattori di emissione di alcuni inquinanti prodotti dalla combustione dei residui vegetali, cioè la quantità di sostanza inquinante emessa in funzione della quantità di residuo vegetale bruciato. Si tratta di valori medi, in quanto dipendono sia dalle caratteristiche del materiale bruciato (legno, scarti vegetali, contenuto di umidità, ecc..) sia dalle reali condizioni di combustione.

Inquinanti gassosi	g/t	g/q	grammi/10kg
CO – monossido di carbonio	55830	5583	558
CH ₄ – metano	3744	374	37
NOx – ossidi di azoto	3180	318	32
COVNM – composti organici volatili no metano	1230	123	12
SO ₂ – biossido di zolfo	110	11	1

Particolato	g/t	g/q	grammi/10kg
PM10	4510	451	45
PM2.5	4190	419	42

Composti su particolato	mg/t	mg/q	mg/10kg
IPA	12640	1264	126
Arsenico	4190	419	42
Cadmio	410	41	4
Cromo	100	10	1
Nichel	45	4.5	0.5
Piombo	490	49	5

Per dare un significato concreto a questi numeri, è sicuramente interessante il confronto con altre fonti di emissione, ad esempio stufe a pellet ed automobili.

Nelle figure seguenti sono state calcolate le emissioni di PM2.5 e Benzo(a)pirene prodotte dalla combustione di 10 kg di scarti vegetali e poi sono state confrontate con le emissioni prodotte da automobili (valore medio in condizioni di traffico urbano) e stufe a pellet (utilizzate ad integrazione dell'impianto di riscaldamento principale).

La stessa quantità di PM2.5 viene emessa da



10 kg di residuo agricolo bruciato



+ 500 automobili che percorrono 1 km di strada urbana



15 stufe a pellet accese per un giorno
ad integrazione dell'impianto di riscaldamento principale

La stessa quantità di B(a)P viene emessa da



10 kg di residuo agricolo bruciato



+ 30000 automobili che percorrono 1 km di strada urbana



80 stufe a pellet accese per un giorno
ad integrazione dell'impianto di riscaldamento principale

Modalità di smaltimento dei residui vegetali per i privati

E' importante sottolineare che prodotti da giardini e parchi (esempio: potatura della siepe del giardino di casa) sono considerati RIFIUTI e quindi è VIETATO lo smaltimento tramite abbruciamento.

Sfalci e potature possono essere conferiti presso le isole ecologiche distribuite sul territorio regionale o, dove previsto, negli appositi cassonetti relativi alla raccolta stradale.

In alternativa si può procedere con il compostaggio domestico. A tale scopo, si invita a consultare il manuale per il compostaggio domestico scaricabile dal sito dell'Arpa della Valle d'Aosta al seguente link (<http://www.arpa.vda.it/it/rifiuti/compostaggio/compostaggio-domestico>) oppure collegandosi alle aree tematiche dedicate al compostaggio dei rifiuti, presso i siti istituzionali dei Comuni o delle Unités des Communes della Valle d'Aosta.

Modalità di smaltimento dei residui vegetali per le aziende agricole

Lo smaltimento dei residui vegetali derivanti dall'esercizio di attività agricole deve avvenire sempre nel rispetto di alcune condizioni e limiti previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali.

E' importante chiarire che l'abbruciamento, seppure consentito a certe condizioni e con precise finalità, non è esente dal produrre impatti sull'ambiente, in particolare sulla qualità dell'aria.

Quindi in tutti i casi in cui è possibile, si invita a conferire gli stessi negli appositi centri di raccolta del verde o di prevedere un'area per il compostaggio.

I residui vegetali possono anche essere impiegati:

- mediante triturazione/riduzione di volume degli scarti finalizzata all'impiego agricolo;
- come pacciamante al posto della corteccia per la copertura del terreno;
- utilizzo delle potature di vite (trinciatura di vite) nell'interfilare così da agire nel controllo delle malerbe;
- l'interramento, limitatamente a particolari necessità del suolo e delle colture.

L'utilizzo dei residui vegetali è comunque condizionato dalla tipologia di scarto e dalla compatibilità dello stesso con il terreno e le specie coltivate, con riguardo a tempi, modi, quantità di utilizzo. Inoltre va sempre valutato se tale pratica può comportare la maggior diffusione di agenti patogeni.

In generale sono da evitare abusi; va ricordato, infatti, che un utilizzo che non abbia alcuna relazione con l'attività agricola (es.: abbandono o combustione sul campo) configura il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato ai sensi del Titolo VI, parte quarta del D.lgs. 152/2006.

In sintesi:

L'abbruciamento rappresenta sempre una fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, che può disturbare i vicini e avere effetti sulla salute e sull'ambiente.

E' quindi fortemente consigliato in tutti i casi in cui è possibile gestire i residui agricoli attraverso il compostaggio o il conferimento nei centri di raccolta.

Se non vi è altra possibilità l'abbruciamento dei residui agricoli è consentito nel rispetto di alcune condizioni e limiti previsti dalle norme nazionali, regionali e comunali.

Quando è possibile bruciare residui vegetali :	Quando è vietata ogni attività di abbruciamento dei materiali vegetali:
<u>Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni</u>	<u>E' sufficiente una sola di queste condizioni affinché sia vietato</u>
solo sul luogo di produzione	eseguita fuori dal luogo di produzione
solo su fondo agricolo (terreni agricoli)	su giardini di pertinenza dell'abitazione (es. potatura siepi, fogliame...), o con destinazione diversa da quella agricola
Solo se il sottoprodotti vengono utilizzati sul luogo di produzione come ammendanti/concimanti del terreno. Cioè le ceneri rimanenti devono essere sparse sul terreno di produzione	per una finalità <u>diversa</u> dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti
In quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri (vuoto per pieno) per ogni ettaro di terreno	In quantità giornaliera superiore a 3 metri steri (vuoto per pieno) per ogni ettaro di terreno
A distanza superiore ai 50 m da boschi	A distanza inferiore ai 50m da boschi
A distanza superiore ai 50m da incolti o terreni con vegetazione secca	A distanza inferiore ai 50m da incolti o terreni con vegetazione secca
In mancanza di regolamenti comunali/regionali, ad una distanza superiore ai cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile	Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni
Non arrechi molestia ai vicini	In mancanza di regolamenti comunali/regionali, <u>ad una distanza minore di cento metri</u> dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile
Purché non sia un pericolo per la salute umana	Se disturba il vicinato oltre il normale limite di tollerabilità
	Se esistono prescrizioni per superamenti dei limiti della qualità dell'aria
	Se esistono ordinanze per elevato rischio incendio (siccità o forte caldo o vento)

ALLEGATO 1

Considerazioni pratiche ed excursus normativo sulla pratica di dare fuoco alle stoppie, arbusti e residui vegetali

Il presente promemoria si pone l'obiettivo di effettuare una disamina giuridica sulla liceità della pratica in uso di bruciare stoppie, arbusti e residui vegetali vari. Tale pratica viene utilizzata soprattutto dagli agricoltori nel periodo primaverile per "pulire i prati" dai residui secchi, ma, a volte, il fuoco viene utilizzato anche per liberarsi di residui vegetali più ingombranti, quali residui delle potature, arbusti e ceppi sradicati derivanti dalla pulizia e dalla bonifica di terreni per la loro restituzione al pascolo.

Normativa che disciplina la gestione dei rifiuti

La suddetta pratica ha generato dei problemi di inquadramento giuridico sin dall'entrata in vigore del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, il cosiddetto testo unico ambientale (TUA).

Innanzitutto occorre tenere presente la definizione di cui all'art. dell'art. 183, comma 1, lett. a) del TUA che definisce **rifiuto** *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*. Il solo atto di disfarsene, ad esempio tramite la termodistruzione, determina automaticamente la trasformazione giuridica da sostanza od oggetto a rifiuto³.

È venuto in soccorso l'art. 13 del d.lgs. 205/2010 che, modificando l'art. 185 del TUA, stabilendo che non rientrano nel campo di applicazione della normativa (ovvero non sono considerati rifiuti) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quando utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Come punto fermo si può quindi affermare che lo smaltimento di rifiuti, inteso come attività illecita, può configurarsi soltanto se in conseguenza della combustione i residui vegetali subiscono una trasformazione giuridica da oggetto a rifiuto. Questo avviene non per causa dell'azione in sé medesima ovvero per il fatto che vengono bruciati, ma piuttosto a causa del motivo per cui sono bruciati. Quindi è lo scopo dell'azione che determina la conseguenza giuridica. In altre parole si ritiene che se l'abbruciamento consiste in pratiche quali l'incendio controllato dei prati secchi al termine della stagione invernale, in cui i residui della combustione (ceneri) ricadono in modo esteso sul terreno e sono suscettibili di essere riassorbiti dalla vegetazione nel normale ciclo stagionale oppure nel caso in cui i residui vegetali vengono inceneriti e la cenere sparsa sul terreno come ammendante, si può ragionevolmente affermare che trattasi di normali pratiche agricole, e quindi lo scopo principale non è quello di "disfarsi" di tali residui bensì quello di concimare il terreno. Viceversa tutte quelle situazioni che non trovano una giustificazione nella conduzione del fondo

³ Si richiama la sentenza Corte di Cassazione 16 dicembre 2008, n. 46213: Silvicoltura - Taglio di alberi - Incenerimento dei rami a terra - Utilizzazione nell'ambito di attività produttive - Il taglio di alberi, eseguito nell'ambito della silvicoltura, costituisce attività produttiva e quindi si applica il Dlgs 152/2006; il successivo incenerimento dei rami è un'operazione di smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Questa la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza 16 dicembre 2008, n. 46213), che ha confermato quanto stabilito dalla Corte di Appello di Trento, anche alla luce del mancato riscontro, nelle tecniche di coltivazione attuali, dell'utilizzazione delle ceneri come concimante naturale: i rami in questione non possono essere considerati materie prime secondarie "riutilizzate in diversi settori produttivi senza pregiudizio per l'ambiente". La Suprema Corte ha perciò confermato la condanna per gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, Dlgs 152/2006), a carico di un privato, avendo lo stesso effettuato operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da scarti vegetali (codice Cer 01.01.03), senza alcuna autorizzazione.

agricolo, ma sono piuttosto forme di smaltimento di un'eccedenza dei residui vegetali che altrimenti dovrebbero essere avviati in centri appositi (compostaggio), sono inevitabilmente una forma di smaltimento di rifiuti.

Ulteriore chiarezza è stata apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che ha inserito il comma 6-bis all'art. 182 del TUA, il quale definisce i limiti concreti della "normale pratica agricola":

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Aspetto sanzionatorio: L'art. 256 comma 1 del TUA punisce con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro chiunque effettui attività di smaltimento (intesa nel caso in parola come termodistruzione) di rifiuti. Applicando la nuova procedura devolutiva prevista dall'art. 318-ter del TUA si impongono le prescrizioni che, se vengono ottemperate, consentono al contravventore di evitare il procedimento penale a fronte del pagamento in via amministrativa della somma di euro 6.500.

L'abbruciamento di residui vegetali nei periodi vietati, se riconducibile alla pratica agricola, non comporta l'applicazione di sanzioni relative allo smaltimento, ma unicamente relative alle norme per la prevenzione degli incendi boschivi.

Norme sulla difesa dei boschi dagli incendi.

La normativa per la prevenzione degli incendi, che regola i fuochi indipendentemente dal combustibile utilizzato, unicamente riguardo alla tutela dell'incolumità pubblica e alla salvaguardia del patrimonio forestale.

In particolare l'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1982, n. 85, recante "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi", vieta quanto segue:

All'interno dei boschi e ad una distanza inferiore a 50 metri dai medesimi è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.

È altresì vietato a chiunque accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 50, e al loro interno, in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca, confinanti con i boschi.

Si ribadisce poi che l'art. 182, comma 6-bis (vedi sopra) vieta anche la pratica agricola di abbruciamento nei periodi di vigenza del decreto di massima pericolosità degli incendi boschivi.

Aspetto sanzionatorio: le violazioni ai divieti imposti dalla L.R. 85/1982 sono punite con sanzioni amministrative pecuniaria che vanno da 30 a 206 euro.

La disciplina codicistica per la tutela della salute e l'incolumità pubblica.

Gli effetti più diretti della pratica di dare fuoco ai residui vegetali possono essere quelli, se il contesto non è adatto, di recare disturbo alle persone che si trovano nelle vicinanze. Accade con una

certa frequenza che il Corpo forestale riceva richieste d'intervento dovute alle situazioni di disturbo, vere o presunte, subite dai residenti nelle vicinanze del luogo ove vengono accesi i fuochi. Proprio nel caso specifico l'art. 844 del codice civile cita testualmente: *“Il proprietario non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità”*. Stabilire quale sia la normale tollerabilità spetta soltanto al giudice a cui deve rivolgersi la persona che ritiene aver subito disturbo. Quindi, in tal caso, l'intervento dell'operatore di polizia non sarebbe necessario. Tuttavia esiste anche una norma di carattere generale nel codice penale, ovvero l'art. 674 *Getto pericoloso di cose*, che persegue chi provoca, **nei casi vietati dalla legge**, emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare molestie alle persone. Trattasi di reato contravvenzionale perseguibile d'ufficio. Tuttavia per dimostrare la sussistenza dell'illecito non è sufficiente accertare la molestia delle persone, la quale potrebbe essere anche soltanto presunta trattandosi di reato di pericolo, ma occorre dimostrare il superamento di un limite di legge ovvero il mancato rispetto di un divieto imposto da una norma (vedasi ordinanze e regolamenti locali) altrimenti, secondo la giurisprudenza, viene a mancare l'elemento oggettivo del reato (fatto che non esclude però la tutela civilistica l'art. 844 del codice civile qualora sia accertato il superamento del limite della normale tollerabilità).

Un'ulteriore norma restrittiva, che può costituire presupposto per l'applicazione del citato art. 674 è costituita dal Art. 59 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che dispone:

E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Aspetto sanzionatorio: l'art. 674 c.p. prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a 206 euro (pena di competenza del Giudice)

La disciplina che tutela dall'inquinamento atmosferico.

Sotto il profilo più generale dell'inquinamento atmosferico è probabile che, la pratica (peraltro diffusa) di abbruciamento dei residui vegetali, in particolari condizioni atmosferiche (assenza di vento unita ad inversione termica), apporti un contributo non trascurabile all'inquinamento atmosferico. Tuttavia riguardo alla questione esiste tutt'ora un "buco" normativo da colmare. Lo strumento normativo principale esistente, il Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2016/2024, approvato con la legge regionale 25 novembre 2016, n. 23, ha ad oggi previsto tra le sue misure la pubblicazione delle presenti linee guida.